REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 30 ottobre 2024**

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2024, n. **23.**

Legge regionale in materia di turismo.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2024, n. **23.**

Legge regionale in materia di turismo.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Principi, finalità e funzioni

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese turistiche e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione Umbria riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell'Umbria.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, garantendo la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, naturalistico, agroalimentare, enogastronomico e le eccellenze del territorio anche sotto i profili dell'artigianato artistico e della storicità e qualità del commercio;

b) la valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria, intesa come destinazione turistica unitaria, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

c) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale che qualifica l'immagine e la promozione dell'Umbria e ne caratterizza prodotti e servizi;

d) la promozione e la comunicazione della destinazione unitaria anche mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie di informazione;

e) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto;

f) la promozione e la valorizzazione dell'accoglienza turistica con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità nell'ottica di un turismo di qualità per tutti;

g) la tutela del turista;

h) la promozione e valorizzazione di nuove forme di offerta di turismo lento, esperienziale e sostenibile attraverso l'individuazione di progetti, azioni ed itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, compresi quelli percorribili con gli ausili indispensabili alla mobilità personale.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e, in particolare:

a) sovraintende e coordina l'organizzazione del sistema turistico regionale;

b) programma e coordina le iniziative di promozione e comunicazione e le relative risorse finanziarie, verificandone l'efficacia e l'efficienza;

c) realizza studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria;

e) promuove accordi con altre regioni e con enti, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico - culturali e religiosi e circuiti di eccellenza;

f) promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora alle iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti pubblici - privati associati volti alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno e partecipazione;

g) costituisce, sovraintende e coordina l'Organismo di gestione della destinazione (OGD) di cui all'articolo 10;

h) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11;

i) individua la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5 per valorizzare le risorse del territorio e le sue eccellenze e i servizi da essa offerti, disciplinandone la gestione e l'uso;

j) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive;

k) individua i criteri e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività.

2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) raccolta, elaborazione, analisi, comunicazione e diffusione dei dati statistici sul turismo e delle rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo, ivi compresa l'attività di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

b) attività tecnico - amministrative in materia di agenzia di viaggio e turismo, professioni turistiche, associazioni pro loco, associazioni nazionali senza scopo di lucro e istituzione e gestione dei rispettivi elenchi;

c) sostegno alle imprese turistiche anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali ed europei secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;

d) comunicazione turistica anche mediante l'istituzione e la gestione dell'Ecosistema digitale del turismo di cui all'articolo 7.

3. La Regione assegna, su richiesta volontaria, il segno identificativo di qualità di cui all'articolo 37.

4. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche europee e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri.

5. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) o altri enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica.

Art. 4
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dell'associazionismo del settore;

b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico;

c) funzioni tecnico - amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive;

d) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;

e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo;

f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco.

2. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture e sulle attività ricettive anche mediante l'accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), i comuni possono stipulare apposite convenzioni tra di loro al fine di garantire una migliore efficacia dell'attività di vigilanza e controllo.

4. Nell'ambito di attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della l. 689/1981.

5. I comuni, in forma obbligatoriamente associata, esercitano le funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 5
(Marca regionale - Brand system)

1. La Regione adotta una politica unitaria di promozione e comunicazione, quale Marca regionale - Brand system, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori.

2. La Marca regionale - Brand system costituisce lo strumento prioritario attraverso cui si promuove l'immagine unitaria dell'Umbria, a partire dalle sue tradizioni e dai suoi costumi, nonché il patrimonio materiale e immateriale della Regione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e le condizioni di utilizzo della Marca regionale - Brand system, nonché le condizioni per il suo inserimento nelle campagne di promozione e comunicazione e nel materiale di interesse turistico, pubblicitario e di comunicazione al pubblico.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, a registrare la Marca regionale - Brand system, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Art. 6
(Documento di programmazione turistica)

1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato "DPT", in coerenza con le procedure e gli strumenti europei, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il DPT individua i seguenti aspetti:

a) l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale, anche mediante l'utilizzo delle fonti e strumenti digitali;

b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili da destinare alle politiche regionali in materia di turismo e le strategie per la loro valorizzazione;

c) gli obiettivi strategici e operativi di promozione e comunicazione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte;

d) gli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale;

e) l'individuazione delle linee di intervento, anche di carattere pluriennale, attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti.

3. Il DPT ha efficacia triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza sentita la competente Commissione consiliare.

4. Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 novembre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al documento di programmazione turistica approvato dall'Assemblea legislativa.

5. La Giunta regionale attiva specifiche forme di consultazione per la predisposizione del DPT, anche avvalendosi dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'articolo 10.

Art. 7
(Ecosistema digitale del turismo)

1. L'ecosistema digitale del turismo è costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell'Umbria, nonché allo sviluppo dell'industria del turismo.

2. I principali strumenti sono il portale turistico regionale, denominato Umbriatourism, che svolge funzioni di informazione, comunicazione e promo - commercializzazione e la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche di cui all'articolo 36, denominata Turismatica.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il funzionamento e le modalità di gestione dell'ecosistema di cui al comma 1.

4. La Regione, per la gestione dell'ecosistema digitale di cui al comma 1, può avvalersi di società a partecipazione pubblica.

Capo II
Organizzazione turistica regionale

Art. 8
(Destinazione turistica)

1. La Regione individua come destinazione turistica unitaria l'intero territorio dell'Umbria e, conseguentemente, valorizza e promuove l'integrazione delle destinazioni territoriali.

Art. 9
(Sistema turistico regionale)

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, definisce e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo gli enti pubblici e le loro forme associative, nonché i soggetti privati che concorrono allo sviluppo del prodotto turistico regionale, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per adottare una strategia unitaria di promozione e comunicazione dell'Umbria, la Regione:

a) individua la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5;

b) si avvale dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'articolo 10;

c) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.

Art. 10
(Organismo di gestione della destinazione)

1. La Regione promuove la costituzione di un organismo centrale di governo della destinazione unitaria dell'Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD), e ne sovraintende e coordina le attività.

2. L'OGD non ha personalità giuridica ed è costituito sotto forma di accordo di collaborazione tra enti pubblici. Ne fanno parte la Regione, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante di cui all'articolo 11 e la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Umbria.

3. L'OGD può attivare specifiche forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.

4. L'OGD svolge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le seguenti funzioni:

a) effettua attività di supporto per la programmazione regionale di cui all'articolo 6;

b) coordina le azioni individuate nel DPT;

c) svolge funzioni di studio e monitoraggio sul fenomeno turistico;

d) indirizza le attività legate alla

promo-commercializzazione nel portale turistico regionale;

e) promuove azioni volte all'aggregazione e all'organizzazione commerciale dell'offerta turistica per prodotti e per tematismi;

f) svolge azioni volte a rafforzare e migliorare la sostenibilità del sistema turistico regionale;

g) promuove l'implementazione, la diffusione e l'utilizzo della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5 nell'ecosistema turistico regionale;

h) svolge analisi dei sistemi professionali e formativi e avanza proposte sui relativi fabbisogni;

i) svolge tutte le altre attività assegnate dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. L'OGD per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, è supportato da un comitato tecnico di cui fanno parte, a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico allargato nonché le strutture tecniche dei componenti dell'OGD stesso. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina il suo funzionamento e gli ambiti di competenza. La partecipazione all'attività del comitato tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

6. L'OGD può supportare i soggetti pubblici e privati per la costruzione dell'offerta promo-commerciale e dei prodotti turistici.

Art. 11
(Ambiti turisticamente rilevanti)

1. Gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale.

2. Al fine di ottimizzare il sistema turistico regionale, gli ambiti di cui al comma 1 possono essere costituiti fino ad un numero massimo di sei.

3. In ogni ambito di cui al comma 1, i comuni associati con le forme previste dalla normativa vigente, designano un comune capofila che cura i rapporti con la Regione Umbria, l'OGD e gli altri comuni aderenti.

4. Gli ambiti turisticamente rilevanti svolgono le seguenti funzioni:

a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 12, con particolare attenzione all'accessibilità e fruibilità di itinerari e servizi;

b) redazione diffusa delle articolazioni territoriali del portale turistico regionale;

c) supporto all'attività della Umbria Film Commission;

d) prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale nel rispetto della normativa vigente in materia;

e) monitoraggio, supporto e segnalazione ai comuni del territorio di riferimento ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4;

f) supporto alla raccolta dei dati statistici sul turismo;

g) armonizzazione e valorizzazione di un calendario degli eventi all'interno di ciascun ambito e tra gli ambiti stessi.

5. La Giunta regionale previa concertazione con gli enti locali e sentita la competente Commissione consiliare, individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il numero degli ambiti ed i comuni appartenenti a ciascun ambito di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri:

a) contiguità territoriale;

b) presenze turistiche;

c) popolazione residente.

6. Ciascun ambito presenta annualmente alla Regione un programma di attività che definisce dettagliatamente almeno le funzioni di cui al comma 4.

7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività individuate nel programma annuale di cui al comma 6.

Art. 12
(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. In ciascun ambito turisticamente rilevante individuato ai sensi dell'articolo 11, i comuni aderenti, nel rispetto

dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3, esercitano il servizio di informazione e accoglienza turistica.

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le associazioni pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi, in conformità con la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5.

Art. 13
(Associazioni pro loco)

1. La Regione riconosce le associazioni pro loco, organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, enogastronomiche e sociali locali, concorrendo a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori anche attraverso specifici progetti nell'ambito delle strategie definite dall'OGD.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle associazioni pro loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco e per il sostegno alle attività di cui al comma 1.

TITOLO II
TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

Capo I
Finalità e modalità operative

Art. 14
(Valorizzazione e promozione del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile)

1. La Regione, nel rispetto delle normative statali ed europee, favorisce azioni di valorizzazione e promozione del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle eccellenze regionali per lo sviluppo di forme di offerta di turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.

2. La Regione, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), riconosce e promuove gli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, inseriti nel "Sistema regionale della Rete degli itinerari e dei percorsi del turismo lento e sostenibile", ivi compresi i cammini, gli itinerari turistico-culturali ubicati anche parzialmente nel territorio regionale, garantendo la ricerca puntuale di soluzioni in materia di accessibilità e fruibilità.

3. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:

a) individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla valorizzazione, alla promozione e alla comunicazione degli itinerari di cui al comma 2, secondo i principi della pluralità, partecipazione, accessibilità, inclusività e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali;

b) promuove intese e accordi con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale;

d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento degli itinerari di cui al comma 2 tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa;

e) promuove l'individuazione ed il riconoscimento degli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta di interesse regionale.

Art. 15
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intendono:

a) per "cammini": gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) per "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico e/o di valorizzazione delle eccellenze territoriali;

c) per "ciclovie": itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);

d) per "itinerari ciclabili": itinerari tracciati da enti pubblici o privati, documentati con una guida, una mappa o una traccia di GPX;

e) per "sentieri": itinerari a fondo naturale in luoghi montani e campestri, in pianura e collina, in boschi e prati, tra terreni, boschi o rocce. Possono essere turistici, escursionistici, attrezzati, storici e tematici;

f) per "ippovie": itinerari percorribili a cavallo, progettati prevalentemente per escursioni e trekking a cavallo, consistenti in percorsi articolati lungo vecchie mulattiere, strade sterrate e sentieri, con aree di sosta presso strutture ricettive.

Art. 16
(Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari)

1. Gli itinerari di cui all'articolo 14, comma 2 devono possedere requisiti e caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, anche in relazione all'utilizzo plurimo degli stessi, e ponendo particolare attenzione all'accessibilità e inclusività.

2. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, in particolare:

a) gli standard qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per il riconoscimento e il coordinamento organizzativo degli itinerari di interesse regionale, anche ai fini della realizzazione di appositi strumenti pubblici di catalogazione.

Art. 17
(Operatori professionali del turismo lento)

1. La Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento con particolare riferimento a coloro che già operano accompagnando singoli o gruppi in itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta.

Art. 18
(Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere il turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile, si avvale di un osservatorio per attività di ricerca, studio e analisi, senza oneri a carico del bilancio regionale. L'osservatorio supporta la Giunta regionale per l'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.

2. L'osservatorio di cui al comma 1, anche in chiave prospettica ed evolutiva, può altresì formulare proposte in materia di:

a) formazione professionale degli operatori del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile;

b) adeguata informazione al turista sugli operatori di cui alla lettera a);

c) accoglienza non convenzionale e servizi sui cammini e gli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile di cui all'articolo 15;

d) forme e modalità di gestione dei cammini e degli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile ai fini della qualità della fruizione;

e) raccordo e collegamenti tra i cammini e la rete dei mezzi di trasporto pubblico, anche al fine di favorire l'intermodalità e l'accessibilità;

f) fruibilità e accessibilità delle forme di ospitalità e degli itinerari del turismo lento da parte di persone con disabilità;

g) fruibilità di esperienze a livello territoriale.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'osservatorio e le modalità di collaborazione con l'OGD. La partecipazione all'attività dell'osservatorio non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

Art. 19
(Turismo accessibile)

1. Il sistema dell'offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell'offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale nonché le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone con disabilità, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime.

TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Capo I
Strutture ricettive

Art. 20
(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive sono:

a) esercizi alberghieri;

b) esercizi extralberghieri;

c) esercizi all'aria aperta;

d) residenze d'epoca.

2. Gli immobili utilizzati per le strutture ricettive di cui al comma 1, ad eccezione, degli affittacamere di cui all'articolo 25, dei bed and breakfast di cui all'articolo 26, degli agriturismi e fattorie didattiche di cui all'articolo 30 e delle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale di cui all'articolo 32, devono possedere la destinazione d'uso "turistico-ricettiva" di cui all'articolo 155, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contenute nella l.r. 1/2015 medesima e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale ove previsto.

Capo II
Strutture ricettive alberghiere

Art. 21
(Tipologie di esercizi alberghieri)

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie:

a) alberghi;

b) alberghi diffusi;

c) villaggi-albergo;

d) condhotel.

2. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale.

3. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla presenza di un edificio principale in cui sono presenti almeno il servizio di portineria e ricevimento e le sale ad uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati in cui possono essere situati altri servizi accessori generali. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro almeno di pari livello.

4. I villaggi-albergo sono strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. I condhotel sono strutture ricettive alberghiere composte da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

6. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella A allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

7. Negli esercizi alberghieri classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.

8. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.

9. Gli esercizi alberghieri classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

10. Le dipendenze degli alberghi devono avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

11. Gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo ed i condhotel non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

12. La Giunta regionale, per gli alberghi diffusi di cui al comma 3, stabilisce con proprio atto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio principale e gli altri edifici.

Capo III
Strutture ricettive extralberghiere

Art. 22
(Tipologie di esercizi extralberghieri)

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

a) country house;

b) case e gli appartamenti per vacanze;

c) affittacamere;

d) bed and breakfast;

e) case per ferie;

f) ostelli;

g) rifugi;

h) agriturismi e fattorie didattiche.

Art. 23
(Country house)

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idoneo angolo cottura, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è sempre consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

3. Le country house sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella B allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

4. Nelle country house le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

Art. 24
(Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

5. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.

6. Nelle case e appartamenti per vacanze le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

Art. 25
(Affittacamere)

1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II della presente legge.

5. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.

6. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

7. Gli esercizi di affittacamere sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

8. Negli esercizi di affittacamere la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 26
(Bed and breakfast)

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata, con le modalità di cui al comma 1, e non occasionale. L'attività è svolta in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale attività è svolta in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

5. I bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

6. Nei bed and breakfast la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 27
(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

4. Le case per ferie possono assumere anche le seguenti denominazioni:

a) "case religiose di ospitalità" se gestite da enti religiosi riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che accolgono, a pagamento, chiunque lo richiede nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio;

b) "centro soggiorno studi" se gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati operanti nel settore della formazione che si dedicano ad una ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

5. Le case per ferie, ad eccezione di quelle denominate "centri soggiorno studi", sono classificate sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella F allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

6. Le case per ferie denominate "centri soggiorno studi" sono classificate sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati almeno a due stelle, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

7. Nelle case per ferie le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

Art. 28
(Ostelli)

1. Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive.

2. Gli ostelli, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere anche la denominazione "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi" se l'ospitalità è finalizzata anche allo sviluppo sociale e pedagogico e la clientela è costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni. Nei "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi", aperti solitamente nei periodi di vacanza estivi e/o invernali, è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

3. Negli ostelli possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

4. Gli ostelli sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella G allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

5. Negli ostelli le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

Art. 29
(Rifugi)

1. Sono rifugi le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica.

2. I rifugi sono gestiti da enti pubblici, associazioni o soggetti privati.

3. I rifugi sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella H allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

4. Nei rifugi le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

Art. 30
(Agriturismi e fattorie didattiche)

1. Gli agriturismi e le fattorie didattiche sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia e dalla l.r. 1/2015, le disposizioni della presente legge.

Capo IV
Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 31
(Esercizi ricettivi all'aria aperta)

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

a) campeggi;

b) camping - village;

c) villaggi turistici.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I campeggi di cui al comma 2 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella I allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

5. I camping - village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. I camping - village di cui al comma 5 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella L allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.

7. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

8. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata Tabella I utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

9. I villaggi turistici di cui al comma 7 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella M allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.

10. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.

11. Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

12. Nelle strutture fisse le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

13. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al presente articolo, che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un'area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping".

Capo V
Residenze d'epoca

Art. 32
(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.

2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare pregio.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. La gestione in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che conserva le caratteristiche della civile abitazione.

6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

9. Le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella N allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

Art. 33
(Commissione per le residenze d'epoca)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 32, commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera l).

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, nonché le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

Capo VI
Ospitalità diffusa

Art. 34
(Ospitalità diffusa)

1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".

2. Le strutture ricettive e gli esercizi di cui al comma 1 che compongono l'ospitalità diffusa, ove gli stessi non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del servizio di ricevimento degli ospiti. I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti.

3. I centri storici minori nei quali è consentita la realizzazione dell'ospitalità di cui al presente articolo sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 12, lettera a).

Capo VII
Norme comuni per le attività ricettive

Art. 35
(Codice identificativo nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all'articolo 20 e alle locazioni turistiche di cui all'articolo 48 della presente legge secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 6, del d.l. 145/2023, il CIN di cui al comma 1, deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, nonché in caso di strutture ricettive e locazioni turistiche prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023.

Art. 36
(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche)

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). La Banca dati, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individua le informazioni da inserire nella Banca dati e ne disciplina criteri, modalità e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento.

Art. 37
(Segno identificativo di qualità)

1. Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5, un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive di cui all'articolo 20.

2. L'assegnazione del segno identificativo di cui al comma 1 è effettuata dalla Regione su base volontaria.

3. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale di un nucleo tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle attività del nucleo tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale e l'ANCI Umbria, con proprio atto stabilisce:

a) le caratteristiche del segno identificativo di qualità;

b) i criteri e le modalità di assegnazione;

c) gli effetti del riconoscimento anche in termini di valorizzazione e premialità;

d) la composizione ed il funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 3.

Art. 38
(Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'articolo 113 della l.r. 1/2015, del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.

2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) dati relativi al titolare;

c) dati identificativi catastali e categoria catastale dell'immobile;

d) tipologia ricettiva;

e) requisiti minimi obbligatori;

f) capacità ricettiva;

g) ubicazione;

h) periodo di apertura;

i) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;

j) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ove previsto;

k) classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;

l) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3;

m) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione della capacità ricettiva, della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.

4. È soggetta a previa comunicazione al comune ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli di cui al comma 3 e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura di cui al comma 6, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione al comune la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.

5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.

6. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.

7. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del comune competente per territorio. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

8. Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi del comma 7 non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della presente legge.

9. Il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 7, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

10. La Regione implementa la Banca dati di cui all'articolo 36 con i dati dichiarati dal titolare.

11. Il comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

12. Il comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti e delle informazioni di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, applica le disposizioni di cui all'articolo 40.

13. Il comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 39
(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'articolo 35.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all'articolo 35.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone in modo visibile all'interno della struttura la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività devono darne comunicazione preventiva al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 38, comma 9. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi. Decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

8. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione entro il termine indicato all'articolo 38, comma 4, al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 38, comma 9. Alla comunicazione di chiusura di cui al presente comma, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'articolo 36.

Art. 40
(Provvedimenti)

1. Il comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 38, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

2. Il comune adotta le procedure di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 38, comma 3;

b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 38, commi 4 e 5;

c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39.

3. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 21 e 31, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa. Nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 1.

4. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 32, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune assume determinazioni ai sensi del comma 1.

Art. 41
(Apertura)

1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 38 i periodi di apertura.

2. La variazione del periodo di cui al comma 1 è comunicata preventivamente al SUAPE del comune competente per territorio.

Art. 42
(Denominazione)

1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per primo ha presentato la SCIA.

3. La denominazione non può contenere il riferimento ad una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata.

4. Il comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute in Turismatica di cui all'articolo 36 e adotta le proprie determinazioni.

Art. 43
(Suite e letto aggiunto)

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 20, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.

2. Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 20, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 44
(Reclamo)

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente per territorio.

2. Il comune, valutato il reclamo, qualora non lo ritenga manifestamente infondato, informa la struttura ed effettua gli accertamenti conseguenti.

3. Il comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale competente in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

Art. 45
(Piscine natatorie)

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

Art. 46
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque apre o gestisce un'attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo un'attività ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 38, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 39, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

7. Chiunque rifiuta di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

8. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

9. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'articolo 38 o un livello di classificazione o una denominazione o una tipologia ricettiva diverse da quelle dichiarate ai sensi del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le generalità dichiarate nella SCIA e/o le informazioni sull'accessibilità, e/o la partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

12. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

13. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione non corrispondente al vero sull'accessibilità e inclusività della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

14. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nella presente legge o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

15. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 39, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

16. Chiunque non comunica annualmente al comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 39, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

17. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal comune ai sensi dell'articolo 38, comma 13, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività sanzionata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

18. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività sanzionata, trova applicazione l'articolo 17-ter, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

19. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 15 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.

20. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 15, sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

21. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 11, del d.l. 145/2023, i proventi delle sanzioni di cui al comma 11 del presente articolo sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO IV
OSPITALITÀ NON CONVENZIONALE

Capo I
Aree attrezzate per la sosta temporanea

Art. 47
(Aree attrezzate per la sosta temporanea)

1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi fino ad un massimo di ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta nel territorio comunale.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

4. Alle aree attrezzate per la sosta temporanea non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge.

Capo II
Locazioni turistiche

Art. 48
(Locazioni turistiche)

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono disciplinate dall'articolo 13-ter del d.l. 145/2023. Ai fini della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 7 del d.l. 145/2023 nonché delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti

strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della Banca dati di cui all'articolo 36 e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma non imprenditoriale comunicano al SUAPE del comune competente per territorio, l'ubicazione, i dati identificativi catastali e la categoria catastale degli alloggi, la capacità ricettiva dell'offerta locativa e le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 8 del d.l. 145/2023, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma imprenditoriale presentano la SCIA al SUAPE competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sulle seguenti informazioni:

a) dati relativi al titolare;

b) dati identificativi catastali e categoria catastale degli alloggi;

c) capacità ricettiva dell'offerta locativa;

d) ubicazione;

e) possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

5. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 o alla SCIA di cui al comma 4, per le finalità di cui all'articolo 36, l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle unità immobiliari, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio.

6. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 che non intendono più continuare l'offerta locativa sono tenuti a comunicarlo al comune competente per territorio indicandone la data di decorrenza.

7. Per le finalità di cui all'articolo 36, il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 3 o la SCIA di cui al comma 4, il dettaglio struttura di cui al comma 5 e le comunicazioni di chiusura di cui al comma 6 con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale. Alla comunicazione di chiusura di cui al comma 6, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'articolo 36.

8. I soggetti di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 9 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

9. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate, sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

10. Il comune esercita la vigilanza sull'attività di locazione turistica anche mediante l'accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, secondo le disposizioni della l. 689/1981.

11. Nell'ambito di attività di vigilanza, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter del d.l. 145/2023 e della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della l. 689/1981.

12. Oltre a quanto già disciplinato dall'articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023, è soggetto a sanzione amministrativa:

a) da euro 500,00 ad euro 2.500,00, chiunque dà in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di omessa comunicazione di cui al comma 3;

b) da euro 500,00 ad euro 2.000,00, chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui al comma 9.

13. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, ad eccezione della lettera b), sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

14. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, lettera b), sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.

15. Alle locazioni turistiche non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III ad eccezione di quanto previsto agli articoli 35 e 36 della presente legge.

Capo III
Ospitalità del camminatore

Art. 49
(Alloggio del pellegrino)

1. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo 15, lettera a), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal tracciato.

2. Gli alloggi di cui al comma 1, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici o enti religiosi, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.

3. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge.

4. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.

5. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.

6. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) possesso della credenziale personale del pellegrino da parte di ogni ospite;

b) permanenza massima di una notte;

c) gratuità dell'accoglienza.

7. I gestori delle strutture di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del comune competente per territorio gli alloggi destinati al pellegrino, indicando anche il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. La comunicazione è corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alla Tabella Q allegata alla presente legge e di quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, e prevenzione incendi.

8. Il comune competente per territorio sulle dichiarazioni di cui al comma 7 effettua i controlli di cui al d.p.r. 445/2000 e laddove all'esito delle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ordina la chiusura dell'attività.

9. Il provvedimento di cui al comma 8 viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990, fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, in particolare a motivo della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'igiene e la pubblica incolumità.

10. Per le finalità di cui all'articolo 36, il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 7 con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale.

11. I soggetti di cui al comma 7 sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 12 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

12. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 7 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun pellegrino sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

13. Agli alloggi del pellegrino non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III ad eccezione di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 42 della presente legge.

Capo IV
Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali

Art. 50
(Ospitalità turistica in soluzioni innovative)

1. Al fine di ampliare l'offerta ricettiva anche in relazione alle peculiarità del territorio regionale, è consentita l'attività ricettiva in soluzioni innovative, aventi particolari aspetti costruttivi e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Tali soluzioni possono essere:

a) complementari: incrementano o completano l'offerta turistica delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, comma 1, gestite in forma imprenditoriale e di agriturismi, in misura non superiore a 8 posti letto e comunque nel rispetto dei limiti, ove previsti, della capacità ricettiva massima stabilita dalla presente legge in relazione alle specifiche tipologie ricettive nonché dalla legislazione regionale in materia di agriturismi;

b) autonome: destinate all'accoglienza ed ospitalità di turisti nelle soluzioni innovative di cui al comma 2 gestite in forma imprenditoriale.

2. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo, possono essere:

a) case sugli alberi: camere o alloggi turistici realizzati in materiali leggeri, privilegiando quelli naturali, collocati in posizione sopraelevata rispetto alla quota del terreno naturale, in ambiti ove sono presenti essenze arboree di medio o alto fusto nei limiti previsti dalla normativa regionale di tutela delle aree boscate e degli alberi monumentali appositamente censiti;

b) botti: camere o alloggi turistici realizzati utilizzando manufatti aventi tipologia di botti in legno di recupero o di nuova realizzazione, opportunamente adeguate all'uso previsto;

c) grotte: camere o alloggi turistici realizzati in cavità naturali opportunamente risanate e rese funzionali anche con interventi di messa in sicurezza.

3. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera a) acquisiscono la stessa tipologia della struttura ricettiva di cui sono complementari e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e ospitalità.

4. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera b) sono classificate in un'unica categoria "soluzione innovativa" e possono aggiungere nella denominazione la dizione identificativa della specifica soluzione realizzata di cui al comma 2.

5. La progettazione architettonica, le caratteristiche tipologiche, costruttive e l'uso dei materiali delle soluzioni innovative di cui al presente articolo devono garantire una corretta integrazione con il contesto naturale, rurale e paesaggistico interessato, assicurando altresì la reversibilità dell'intervento. Gli interventi, realizzati con tecniche e materiali di lieve impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, sono subordinati all'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto dello strumento urbanistico e del piano paesaggistico, delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e di tutela dal rischio idrogeologico vigenti.

6. La possibilità di realizzare gli interventi di cui al presente articolo in ambienti naturali qualora ricadenti in aree della Rete Natura 2000, è subordinata alla coerenza dell'intervento rispetto alle misure di salvaguardia dei Siti, nonché all'assoggettamento con esito positivo alla procedura di valutazione di incidenza.

7. Alle soluzioni innovative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo III ove compatibili.

Art. 51
(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del piano paesaggistico e dei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento, con norme regolamentari, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle soluzioni innovative di cui all'articolo 50:

a) definisce i criteri di localizzazione;

b) definisce le caratteristiche e i requisiti minimi obbligatori delle soluzioni innovative;

c) definisce la capacità ricettiva massima della singola soluzione innovativa di cui all'articolo 50, comma 2;

d) definisce i requisiti tecnici,

igienico-sanitari e di sicurezza;

e) detta le specifiche prescrizioni in relazione alle caratteristiche costruttive, dimensionali e di integrazione nell'ambiente rurale e naturale, nonché per il rispetto del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;

f) stabilisce i requisiti tecnico-amministrativi per l'esercizio dell'attività nelle soluzioni innovative, nel rispetto delle disposizioni relative alle strutture ricettive di cui alla presente legge e le modalità di controllo;

g) stabilisce le modalità per il ripristino dello stato naturale dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

Art. 52
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrituristica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.".

2. Alla rubrica dell'articolo 141 della l.r. 12/2015, dopo la parola: "campeggiatori" sono aggiunte le seguenti: "e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica".

3. Al comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 12/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È, inoltre, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.".

TITOLO V
REQUISITI IGIENICO SANITARI. PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Capo I
Norme comuni. Preparazione/somministrazione di alimenti e bevande

Art. 53
(Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività di preparazione, somministrazione e sporzionatura di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla presente legge, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. L'attività di preparazione e somministrazione della prima colazione negli affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e nei bed and breakfast di cui all'articolo 26, è soggetta al rispetto della normativa vigente in campo alimentare ed in particolare dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 178/2002.

3. I titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III che eseguono l'attività di cui ai commi 1 e 2, presentano ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 la Notifica di Inizio Attività ai fini della Registrazione (di seguito NIA Sanitaria) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del comune competente per territorio.

4. Il comune competente per territorio trasmette la NIA Sanitaria di cui al comma 3, all'Azienda unità sanitaria locale (USL) territorialmente competente per l'effettuazione del controllo di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Capo II
Preparazione e somministrazione della prima colazione nei bed and breakfast e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale

Art. 54
(Cucina domestica)

1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nelle tipologie ricettive affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e bed and breakfast di cui all'articolo 26 viene utilizzata la cucina domestica.

2. Le dimensioni della cucina domestica devono essere tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento, garantendo un minimo di due metri quadrati di spazio utile per ogni operatore-familiare al netto delle attrezzature e dei piani di lavoro.

Art. 55
(Requisiti)

1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 3, che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast e negli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per altre lavorazioni domestiche;

b) pareti, pavimento, porte e superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;

c) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;

d) devono essere previste adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;

e) gli alimenti per la prima colazione degli ospiti devono essere conservati separatamente da quelli destinati alla famiglia;

f) non possono essere utilizzate per la manipolazione degli alimenti superfici in legno, ma devono essere sostituite o rivestite con appositi materiali opportunamente certificati;

g) deve essere previsto un apposito armadio/spazio chiuso dove devono essere presenti detersivi, disinfettanti che potrebbero comunque alterare o contaminare gli alimenti;

h) è vietato l'ingresso degli animali domestici;

i) per gli addetti-familiari della cucina è possibile utilizzare il servizio igienico dell'abitazione a condizione che non sia a diretto contatto con la cucina domestica ma sia presente una zona filtro;

j) è obbligatoria la presenza di una lavastoviglie all'interno della cucina;

k) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione dei familiari o addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti per la prima colazione.

Art. 56
(Rifiuti di cucina)

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

Capo III
Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentite

Art. 57
(Cucina professionale o catering)

1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui al Titolo III deve essere utilizzata la cucina professionale.

2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura ricettiva, può essere effettuata mediante un servizio esterno di catering.

Art. 58
(Requisiti cucina professionale)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina;

b) pareti lavabili e disinfettabili sino ad altezza adeguata;

c) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in modo da facilitare l'evacuazione delle acque di lavaggio;

d) soffitto facile da pulire e che non permetta la formazione di muffe o caduta di polvere;

e) finestre e porte costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia protette da dispositivi anti insetti ed altri animali, ivi compresi gli animali domestici come cani e gatti. Se l'altezza o le finestre, non sono sufficienti per un'idonea aerazione od illuminazione, occorre prevedere "sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale";

f) presenza di almeno due lavelli, o uno a doppia vasca per lavaggio alimenti e stoviglie, facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda. Almeno un lavello, se non si dispone di apposito lavamani, dovrà essere dotato di rubinetteria a pedale o a ginocchio, o di fotocellula, distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) contenitori per rifiuti con coperchio azionato a pedale;

h) cappa sovrastante il punto cottura dimensionata in modo da garantire efficiente captazione di fumi e vapori e loro convogliamento in copertura;

i) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;

j) armadietti chiusi dove riporre stoviglie ed ingredienti;

k) i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti;

l) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro;

m) presenza di una lavastoviglie;

n) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione degli addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti.

Art. 59
(Servizio esterno di catering)

1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 57, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotata di un locale idoneo per la sporzionatura dei pasti.

2. Per "locale" di cui al comma 1, adiacente alla sala di somministrazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attrezzature per la conservazione dei pasti a temperatura di refrigerazione e/o a caldo;

b) almeno un lavamani;

c) superficie idonee per la sporzionatura dei pasti;

d) idonee attrezzature e/o utensili per evitare le contaminazioni crociate.

Art. 60
(Sala di somministrazione)

1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere, pari almeno ad un metro quadrato per ogni posto a sedere, che a loro volta devono essere compatibili con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione dell'attività.

2. Se sono previsti spazi esterni da destinare alla somministrazione dei pasti, gli stessi devono essere in stretta prossimità con i locali di preparazione e devono presentare superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno. Il dimensionamento di detti spazi deve essere compatibile con le caratteristiche della cucina.

Art. 61
(Servizi igienici)

1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti.

2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati occorrono specifici servizi igienici che devono essere non comunicanti direttamente con i locali di conservazione, preparazione, trasformazione e consumo di alimenti.

3. Per gli addetti alla cucina e per i camerieri è obbligatoria la presenza di un servizio igienico ad uso esclusivo e di una zona/locale, identificabile anche con l'antibagno in cui conservare ed indossare la tenuta di lavoro.

4. Il servizio igienico per il personale di cui al comma 3 può non essere adiacente alla cucina stessa ma comunque deve essere facilmente fruibile e non deve prevedere percorsi esterni.

5. Tutti i servizi igienici di cui al presente articolo devono essere dotati di: pavimento e pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza adeguata con lavabo dotato di rubinetteria con comandi non azionabili manualmente e di acqua corrente calda e fredda; carta igienica; dispensatore di detergente liquido; distributore di asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con coperchio azionato a pedale; sufficiente aerazione, anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio di aria.

Art. 62
(Rifiuti di cucina)

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI

Capo I
Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

Art. 63
(Agenzie di viaggio e turismo e filiali)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.

2. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1 possono svolgere la propria attività anche nella forma virtuale on line.

3. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.

4. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 possono, altresì svolgere le ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1:

a) cambio valuta;

b) organizzazione professionale di convegni e congressi;

c) vendita di pubblicazioni e prodotti utili per il viaggio;

d) altre prestazioni a servizio dei clienti purché connesse alle attività tipiche di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle ulteriori attività di cui al comma 4 è consentito nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

6. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

7. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 65, commi 2, 3, 4, 5 e 6 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

Art. 64
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 65;

c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b).

Art. 65
(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.

2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) generalità del dichiarante;

c) direttore tecnico;

d) ubicazione;

e) disponibilità giuridica dei locali per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;

f) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;

g) recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata;

h) dominio dedicato alla vendita per le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente on line;

i) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

j) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 67, comma 6;

k) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 67, comma 7.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.

4. È soggetta a previa comunicazione alla Regione, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 3, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione alla Regione la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.

5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione alla Regione da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.

6. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.

7. La comunicazione di cui al comma 6 contiene le seguenti informazioni, rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in particolare relative a:

a) dati concernenti l'agenzia principale;

b) generalità del dichiarante;

c) ubicazione;

d) disponibilità giuridica dei locali;

e) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente;

f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 67, comma 6;

h) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 67, comma 7.

8. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 6 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

9. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

10. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.

11. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, applica le disposizioni di cui all'articolo 66.

12. La Regione trasmette al comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del presente articolo per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del comune medesimo prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

Art. 66
(Provvedimenti)

1. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui all'articolo 65, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 e/o 6 del medesimo articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e la Regione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

2. La Regione adotta le procedure di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 65, comma 3;

b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 65, commi 4 e 5;

c) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;

d) mancata comunicazione di cui all'articolo 65, comma 8;

e) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 67;

f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

Art. 67
(Obblighi del titolare)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 65, comma 1. Il titolare dell'agenzia di viaggio che opera esclusivamente on line deve pubblicare gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 65, comma 6.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la partita IVA.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 68, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 47, comma 2, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea deve darne comunicazione preventiva alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura temporanea fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione entro il termine indicato all'articolo 62, comma 4. In ogni caso l'agenzia non può

procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

Art. 68
(Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo in una sola agenzia.

2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

a) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e del decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo);

b) la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione unitamente ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del Turismo 1432/2021.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici al quale sono iscritti d'ufficio i soggetti abilitati dalla Regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

Capo II
Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale

Art. 69
(Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 47, comma 2, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011.

5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 71 provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dall'elenco stesso.

Art. 70
(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 371 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 388 della l.r. 11/2015, possono organizzare, a favore di persone con disabilità, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa di cui al comma 1.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e persone con disabilità e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Capo III
Sanzioni

Art. 71
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 69 e 70, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 69, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 70 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 70 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 65, comma 6, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo i pacchetti turistici senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la partita IVA, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo i pacchetti turistici senza indicare le proprie generalità dichiarate nella comunicazione e la partita IVA, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 65, comma 11, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

TITOLO VII
PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I
Professioni turistiche

Art. 72
(Professione turistica)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, disciplina le seguenti attività professionali turistiche:

a) guida turistica nazionale;

b) accompagnatore turistico.

2. La guida turistica nazionale è disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici al quale sono iscritti d'ufficio i soggetti abilitati dalla Regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

Art. 73
(Abilitazione professionale di accompagnatore turistico)

1. L'esame di abilitazione per l'accompagnatore turistico di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) gli ambiti di competenza della professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 74;

d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;

e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 74
(Riconoscimento ed estensione dell'abilitazione)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere l'attività di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

2. L'accompagnatore turistico può estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

Art. 75
(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione prevista all'articolo 70 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 69 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. Il comune, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione turistica ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'esenzione.

Art. 76
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

2. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 75 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Capo I
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 77
(Località turistiche o città d'arte)

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 78
(Norma finanziaria)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 13 della presente legge sono finanziati dalle risorse già autorizzate agli articoli 3 e 14 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

2. Il finanziamento degli oneri relativi alla gestione del portale turistico regionale di cui all'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 è assicurato dalle risorse stanziate per il Fondo Programma di cui all'articolo 2, della l.r. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. Il finanziamento delle spese informatiche relative alla manutenzione dell'ecosistema digitale di cui all'articolo 7, comma 2, è assicurato dalle risorse finanziarie stanziate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di ge-

stione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

4. Il finanziamento delle funzioni attribuite agli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a), b), d), f) e g) è assicurato dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), stanziate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate o riconosciute alla Regione Umbria per interventi, azioni, piani, programmi a favore del settore turistico.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 46, comma 19, e all'articolo 48, comma 14, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del Bilancio di previsione regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 46, comma 19, e dell'articolo 48, comma 14, i proventi di cui al comma 6 sono destinati ad alimentare la dotazione del "Fondo regionale per il Turismo" istituito al comma 1 del presente articolo.

8. Le entrate derivanti dai versamenti di cui all'articolo 73, comma 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", del Bilancio di previsione regionale.

9. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui al presente articolo è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 79
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente:

a) le iniziative di promozione turistica realizzate nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche presenti nel territorio regionale;

c) i principali dati statistici dei flussi turistici nell'anno di riferimento, sia a livello dell'intera regione, sia negli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 80
(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 13, comma 3;

b) articolo 16, commi 1 e 2;

c) articolo 73, comma 1;

d) articolo 77, comma 2.

Art. 81
(Norme transitorie)

1. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 13, comma 3 continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui al regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)).

2. Le associazioni pro loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 13.

3. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 12 della l.r. 8/2017, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 25 della presente legge.

4. Le attività di case e appartamenti per vacanze a carattere non imprenditoriale già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 8/2017 possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 24 della presente legge.

5. Le case religiose di ospitalità già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all'articolo 27, comma 4, lettera a) della presente legge.

6. I centri soggiorno studi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all'articolo 27, comma 4, lettera b) della presente legge.

7. Gli ostelli per la gioventù già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.

8. I kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.

9. I rifugi escursionistici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia rifugi di cui all'articolo 29 della presente legge.

10. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1, le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2, sono svolte dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) ancorché abrogata.

11. Sino all'approvazione del modello dettaglio struttura di cui all'articolo 38, comma 6, e all'articolo 48, comma 5, si utilizza quello approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 100 (L.R. n. 8/2017, art. 35, comma 4: approvazione modelli Dettaglio struttura).

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).

13. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 7 della presente legge.

14. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4 della l.r. 8/2017 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 68, comma 4 della presente legge.

15. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 69, comma 2 della presente legge.

16. Le professioni turistiche di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), già iscritte negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 72, comma 4 della presente legge.

17. I comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 8/2017 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 77 della presente legge.

18. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 77, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)).

19. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 78, fino all'individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, sono erogate con criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

20. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 13-ter, comma 15 del d.l. 145/2023, trova applicazione l'articolo 40 della l.r. 8/2017 e la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2020, n. 372 (DGR 618/2019 Legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 Legislazione turistica regionale. Attività di contrasto all'abusivismo. - Istituzione del Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

Art. 82
(Norme finali)

1. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 38, comma 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2025.

Art. 83
(Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1
(Disciplina in materia di polizia locale))

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) dopo la parola: "locale" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture e attività ricettive, agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo".

Art. 84
(Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) è abrogata, ad eccezione dell'articolo 40, che rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN di cui all'articolo 13-ter, comma 15 del d.l. 145/2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 ottobre 2024

TESEI

TABELLA A (Art. 21)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
(alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo e condhotel)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	SERVIZIO DI RICEVIMENTO						
	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato	12	12	16	16	24	24
	Servizio ~~di~~ custodia						
	cassetta di sicurezza in tutte le camere e/o unità abitative				X	X	X
	in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
	Servizio di notte						
	portiere di notte					X	X
	addetto al servizio di notte				X		
	addetto disponibile a chiamata	X	X	X			
	Servizio trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento						
	a cura di addetto				X	X	X
	assicurato a mezzo carrello	X	X	X			
	SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
	in sala apposita o ristorante				X	X	X
	in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
	a richiesta del cliente reso anche nelle camere e/o unità abitative negli orari previsti per la colazione				X	X	X
	SERVIZIO DI BAR						
	con addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
	con addetto per numero di ore giornaliere			12			
	con addetto anche nelle camere e/o unità abitative per un numero di ore giornaliere			12	16	24	24
	SERVIZIO RISTORANTE						
	In sala apposita					X	X
	In sala apposita, se previsto il servizio				X		
	Reso anche nelle unità abitative negli orari previsti per la ristorazione					X	X
	SERVIZI VARI						
	Divise per il personale			X	X	X	X
	Lavatura e stiratura biancheria ospiti					X	X
	con consegna in giornata					X	X
	con consegna entro le 24 ore				X		
	Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X	X
	Servizio garage o parcheggio auto anche in convenzione esterna						
	24 ore su 24 ore per almeno il cento per cento delle camere e/o unità abitative						X
	24 ore su 24 ore per almeno l'ottanta per cento delle camere e/o unità abitative					X	
	dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere e/o unità abitative				X		

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	Televisione ad uso comune	X	X	X	X	X	X
	Apparecchio telefonico ad uso comune	X	X	X	X	X	X
	LINGUE ESTERE						
	3 lingue					X	X
	2 lingue				X		
	1 lingua			X			
	SERVIZI ALLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE						
	Pulizia nelle camere e/o unità abitative						
	una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
	una volta al giorno	X	X	X			
	Cambio biancheria lenzuola e federe						
	tutti i giorni[1]				X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X	X			
	ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
	Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
	tutti i giorni[2]				X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X	X			
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
	DOTAZIONEI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
	Numero locali - bagno privati dotati di acqua calda e fredda nel cento per cento delle unità abitative [3]	X	X	X	X	X	X
	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
	cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
	asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X	X	X
	un accappatoio da bagno a persona				X	X	X
	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X	X	X	X
	materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X				
	Asciugacapelli			X	X	X	X
	DOTAZIONE DELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE						
	Capacità ricettiva minima di sette camere e/o unità abitative	X	X	X	X	X	X
	letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
	lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
	cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
	sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X	X
	una sedia o altra seduta per letto	X	X	X			
	Poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
	frigo - bar				X	X	X
	Cassetta di sicurezza				X	X	X
	Rete TV satellitare				X	X	X
	Televisione			X	X	X	X
	Chiamata per il personale telefonica (o con altro dispositivo) diretta			X	X	X	X

[1] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

[2] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

[3] il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	Chiamata per il personale con campanello o altro dispositivo	X	X				
	Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
	Connessione internet ł				X	X	X
	Insonorizzazione di tutte le camere e/unità abitative					X	X
	Cento per cento delle unità abitative, ove presenti, con funzioni distinte per cucina - soggiorno e per pernottamento					X	X
	Almeno il 50 per cento delle unità abitative, ove presenti, con funzioni distinte per cucina - soggiorno e per pernottamento				X		
	100 per cento monolocali, ove presenti, attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento			X			
	Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative ove presenti	X	X	X	X	X	X
	SALE O AREE COMUNI						
	una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
	Una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
	Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
	Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta[4] per cento				X		
	Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del cinquanta[5] per cento					X	X
	Sala ristorante					X	X
	Sala ristorante (se previsto il servizio)			X	X		
	Sala o area bar			X	X	X	X
	Punto di ristoro, anche con distributore automatico[6]	X	X				
	Sala o area prima colazione				X	X	X
	Sala o area per riunioni				X	X	X
	Sala o area soggiorno/lettura/divertimento					X	X
	DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
	Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
	in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
	regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
	Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X

[4] per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al venti per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al trenta per cento

[5] per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al trenta per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al cinquanta per cento

[6] l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	Ascensore di servizio o montacarichi[7]					X	X
	Ascensore per i clienti [8]						
	qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
	oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
	———qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
	———qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
	———oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X				
	Ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)					X	X
	Ingresso separato per i bagagli [9]					X	X
	Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli[10]				X	X	X
	Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso[11]	X	X	X	X	X	X
	Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[12]	X	X	X	X	X	X
	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno delle persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[13]	X	X	X	X	X	X

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:
- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio
- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

---

[7] per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

[8] per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

[9] l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono.

[10] l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

[11] l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

[12] l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

[13] l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

Inserimento dell’albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l’ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

TABELLA B (Art. 23)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile

2. Bagno completo con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme ogni sei posti-letto per le camere non servite da bagno privato

3. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici

4. Riscaldamento in tutto l'esercizio

5. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti

6. Sistemazione degli appartamenti:
   - Camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
   - Tavolo da pranzo con sedie e divano
   - Cucina o angolo cottura composto da lavello, piano cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
   - Bagno completo per ogni appartamento con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d'allarme e degli accessori di cui al punto 4

7. Linea telefonica esterna ad uso comune

8. Cassetta medica di pronto soccorso

9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno

10. Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[1]

11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[2]

12. Servizio di ricevimento

13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al

[1] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[2] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

soggiorno

14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana[3]

15. Pulizia quotidiana delle camere

16. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana

[3] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

TABELLA C (Art. 24)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile

2. Arredamento delle unità abitative composto da:
   - letto
   - comodino con lampada
   - una sedia o altra seduta per letto
   - armadio
   - tavolo da pranzo con sedie e divano
   - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili

3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme

4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici

5. Fornitura costante di energia elettrica

6. Riscaldamento in tutto l'esercizio

7. Linea telefonica esterna ad uso comune

8. Cassetta medica di pronto soccorso

9. Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[1]

10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[2]

11. Servizio di ricevimento

12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

13. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana[3]

[1] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[2] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[3] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

14. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana

TABELLA D (Art. 25)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni 3 camere con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Servizio di ricevimento
9. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana[1]
11. Pulizia quotidiana delle camere

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni 3 camere con erogazione di acqua calda e fredda dotato di

[1] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme

4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici

5. Riscaldamento

6. Fornitura costante di energia elettrica

7. Cassetta medica di pronto soccorso

8. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

TABELLA E (Art. 26)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI BED AND BREAKFAST

SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Servizio di ricevimento
9. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana[1]
11. Pulizia quotidiana delle camere
12. Servizio di prima colazione a cura del gestore

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile

[1] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti

3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme

4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici

5. Riscaldamento

6. Cassetta medica di pronto soccorso

7. Fornitura costante di energia elettrica

8. Servizio di prima colazione a cura del gestore

9. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

TABELLA F (Art. 27)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati

2. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, cestino rifiuti e sacchetti igienici

3. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti

4. Locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più

5. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti

6. Cassetta medica di pronto soccorso

7. Servizio telefonico ad uso comune

8. Servizio citofonico interno

9. Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[1]

10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[2]

11. Servizio di ricevimento

12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

13. Cambio biancheria da letto ad ogni cambio del cliente e comunque almeno due volte alla settimana[3]

14. Pulizia quotidiana delle camere

[1] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[2] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[3] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

TABELLA G (Art. 28)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Sistemazione delle camere: letto, sedia o altra seduta, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta medica di pronto soccorso
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[1]
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[2]
9. Pulizia quotidiana delle camere
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

[1] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
[2] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA H (Art. 29)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune

2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande

3. Spazio attrezzato per il pernottamento

4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito

5. Cassetta medica di pronto soccorso

6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

TABELLA I (Art. 31, comma 2)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE					
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO					
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X		
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti o ombreggiati non inferiore a quello delle piazzole				X	
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole					X
AREE LIBERE AD USO COMUNE					
di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X		
di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	
Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli					X
AREE OMBREGGIATE					
di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento della superficie occupata dalle piazzole	X	X			
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento della superficie occupata dalle piazzole			X		
di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento della superficie occupata dalle piazzole				X	
di superficie complessiva non inferiore all'ottanta per cento della superficie occupata dalle piazzole					X
SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE					
non inferiore a mq. 50 per roulottes	X	X			
non inferiore a mq. 60 per roulottes			X	X	X
non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X	X
non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X	X
INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE					
delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X	X
contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X	X	X

segue Tabella I – pag. 2

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)				X	X
SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE					
a prova di acqua e di polvere	X	X	X		
a prato				X	X
DOTAZIONI VARIE					
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X	X
Impianto idrico[1] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X	X
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X	X	X
Servizio internet			X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi	X	X	X	X	X
Impianto Wi -Fi					X
Aree attrezzate, in zona separata, per lo scarico delle acque chiare e scure e per il rifornimento dell'acqua per i campers e per le motor-homes;	X	X	X	X	X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI					
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X	X
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti[2] almeno una volta al giorno	X	X	X	X	X
Presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint					X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico					X
PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI					
una volta al giorno	X	X			
due volte al giorno			X	X	X
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE					
due volte al giorno	X	X			
due o tre volte al giorno in funzione delle piazzole occupate			X	X	

[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

[2] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

segue Tabella I – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
con addetto diurno permanente					X
PRONTO SOCCORSO	X	X	X	X	X
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata					
INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE DI USO COMUNE, AL NETTO DELLE INSTALLAZIONI PRESENTI NELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI, CON SUDDIVISIONE PER SESSO NEI W.C., DOCCE E LAVABI					
WC					
1 w.c. ogni 20 ospiti[3]	X	X			
1 w.c. ogni 15 ospiti[3]			X	X	X
DOCCE					
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti[3]	X				
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti[3]		X			
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti[3]			X		
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti[3]				X	X
1 doccia aperta su campeggi confinanti con laghi e fiumi dove è consentita la balneazione ogni 60 ospiti	X	X	X	X	X
LAVABI					
1 lavabo ogni 20 ospiti[3]	X	X			
1 lavabo ogni 15 ospiti[3]			X		
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio[3]				X	X
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50cm. dal suolo[3]	X	X	X	X	X
LAVELLI					
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti[3]	X				
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti[3]		X	X		
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti[3]				X	X
LAVATOI					
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X			
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X		
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X	X
ALTRO					
1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X	X
Almeno una lavatrice ed una asciugatrice automatica				X	X
locale stireria					X
nursery room					X
baby room					X
EROGAZIONE ACQUA POTABILE					
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	X	

[3] Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati

segue Tabella I – pag. 4

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 20 ospiti					X
EROGAZIONE ACQUA CALDA					
in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X			
nel cento per cento delle docce chiuse			X	X	X
nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluso WC e vuotatoio))				X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO					
Servizio bar	X	X	X		
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria			X	X	X
Market					X
ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO, ECC.)					
almeno due attrezzature			X		
almeno tre attrezzature				X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili					X
Centro benessere o palestra attrezzata					X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)					
almeno una attrezzatura o servizio		X			
almeno due attrezzature o servizi			X		
almeno tre attrezzature o servizi				X	X
ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITA' (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO)[4]	X	X	X	X	X
CAMERE (OVE PREVISTE) E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DI PERSONE CON DISABILITA' NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236[4]	X	X	X	X	X

[4] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA L (Art. 31, comma 5)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE			
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO			
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole	X		
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti o ombreggiati non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole		X	
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole			X
AREE LIBERE PER USO COMUNE			
di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del camping-village	X		
di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X	
Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X	X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli			X
AREE OMBREGGIATE			
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento della superficie occupata dalle piazzole	X		
di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento della superficie occupata dalle piazzole		X	
di superficie complessiva non inferiore all'ottanta per cento della superficie occupata dalle piazzole			X
SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE			
non inferiore a mq. 60 per roulottes	X	X	X
non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X
non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X
INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE			
delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X
contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X

segue Tabella L – pag. 2

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X	X
SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE			
a prova di acqua e di polvere	X		
a prato		X	X
DOTAZIONI VARIE			
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X
Impianto idrico[1] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X
Servizio internet	X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi			X
Impianto Wi -Fi			X
Aree attrezzate, in zona separata, per lo scarico delle acque chiare e scure e per il rifornimento dell'acqua per i campers e per le motor-homes;	X	X	X
Presenza di strutture fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate.	X	X	X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI			
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera per 14/24 ore			
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti[2] almeno una volta al giorno	X	X	X
Presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X
Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei camping-village ad apertura annuale	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint			X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico			X
Pulizia ordinaria delle aree comuni: due volte al giorno	X	X	X
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO – SANITARIE			
Due o tre volte al giorno in funzione delle piazzole occupate	X	X	
con addetto diurno permanente			X

[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

[2] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

segue Tabella L – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
PRONTO SOCCORSO: SERVIZIO ESPLETATO, IN VANO ATTREZZATO, CON MEDICO REPERIBILE A CHIAMATA	X	X	X
INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE DI USO COMUNE, AL NETTO DELLE INSTALLAZIONI ESISTENTI NELLE PIAZZOLE ATTREZZATE, CON SUDDIVISIONE PER SESSO NEI W.C., DOCCE E LAVABI			
1 w.c. ogni 15 ospiti[3]	X	X	X
DOCCE			
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti[4]	X		
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti[4]		X	X
1 doccia aperta su campeggi confinanti con laghi e fiumi dove è consentita la balneazione ogni 60 ospiti	X	X	X
LAVABI			
1 lavabo ogni 15 ospiti[4]	X		
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio[4]		X	X
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo[4]	X	X	X
LAVELLI			
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti[4]	X		
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti[4]		X	X
LAVATOI			
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	X		
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio		X	X
ALTRO			
1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X
Almeno una lavatrice ed una asciugatrice automatica		X	X
locale stireria			X
nursery room			X
baby room			X
EROGAZIONE ACQUA POTABILE			
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle[3] in ragione di almeno una ogni 20 ospiti			X
EROGAZIONE ACQUA CALDA			
nel cento per cento delle docce chiuse	X	X	X
nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluso WC e vuotatoio))		X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO			
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	X	X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria	X	X	X
market			X

[3] Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.

segue Tabella L – pag. 4

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
ATTREZZATURE SPORTIVE E ANIMAZIONE (PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO, ECC.)			
almeno tre attrezzature più animazione	X		
almeno quattro attrezzature più animazione		X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili			X
Centro benessere o palestra attrezzata			X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)			
almeno tre attrezzature e un servizio	X		
almeno quattro attrezzature e più servizi		X	X
ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITA' (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO)[4]	X	X	X
CAMERE E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DI PERSONE CON DISABILITA' NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236[5]	X	X	X

[4] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA M (Art. 31, comma 7)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni unità abitativa	X	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO				
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative	X	X		
una o più aree di parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative			X	X
AREE LIBERE OMBREGGIATE PER USO COMUNE				
di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell'intera superficie del villaggio	X			
di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino		X		
di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino			X	
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino				X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli				X
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE				
contrassegno numerico progressivo, in ogni unità	X	X	X	X
confini delle unità abitative evidenziati con divisori artificiali	X			
confini delle unità abitative evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X	X	X
SISTEMAZIONE DEL TERRENO ADIACENTE LE UNITÀ ABITATIVE				
a prova di acqua e di polvere	X	X		
a prato			X	X
DOTAZIONI VARIE				
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate	X	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X
Impianto idrico[1] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X

[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

segue Tabella M – pag. 2

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X	X
Servizio internet		X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi	X	X	X	X
Impianto Wi -Fi				X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI				
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera per 14/24 ore	X	X	X	X
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [2]almeno una volta al giorno	X	X	X	X
Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative	X	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint				X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico				X
PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI				
una volta al giorno	X			
due volte al giorno		X	X	X
PRONTO SOCCORSO SERVIZIO ESPLETATO, IN VANO ATTREZZATO, CON MEDICO REPERIBILE A CHIAMATA	X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE				
cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento		X	X	X
acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	X	X	X	X
locali - bagno in tutte le unità abitative	X	X	X	X
chiamata di allarme in tutti i locali - bagno	X	X	X	X
telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X
attrezzatura per il soggiorno all'aperto	X	X	X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO				
Servizio bar	X			
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie		X	X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria		X	X	X
Market				X
ATTREZZATURE SPORTIVE E ANIMAZIONE [PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO]				
almeno due attrezzature	X			
almeno tre attrezzature più animazione		X		
almeno quattro attrezzature più animazione			X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili				X
Centro benessere o palestra attrezzata				X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI [PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.]				
almeno una attrezzatura e un servizio	X			
almeno tre attrezzature e un servizio		X		
almeno quattro attrezzature e più servizi			X	X
ACCESSIBILITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO)[3]	X	X	X	X

[2] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[3] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

segue Tabella M – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	**LIVELLO DI CLASSIFICA**			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
CAMERE E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DEI DIVERSAMENTE ABILI NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236[4]	X	X	X	X

TABELLA N (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA

SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale

DESCRIZIONE DEI REQUISITI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Servizi di ricevimento assicurato 16/24 ore
Addetto al servizio di notte
Servizio trasporto bagagli a cura di addetto
Servizio di prima colazione in sala apposita o ristorante ove presente
Servizio di bar assicurato 16/24 ore con addetto
Servizio di bar anche nelle camere e/o nelle unità abitative assicurato 16/24 ore con addetto
Servizio internet riservato agli alloggiati
Lingue estere: due lingue
Servizio lavatura e stiratura biancheria con consegna entro le 24 ore
Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero [1]
Pulizia nelle unità abitative: una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
DOTAZIONI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI
Locali - bagno privati nel cento per cento delle camere e/o unità abitative[2]
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
Cestino rifiuti e sacchetti igienici
Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
un accappatoio da bagno a persona
Oggettistica e materiali d'uso per l'igiene della persona
asciugacapelli
DOTAZIONI DELLE CAMERE E/O UNITÀ' ABITATIVE
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
lampade o appliques da comodino
cassette di sicurezza
scrittoio
secondo comodino
cestino rifiuti
sgabello o ripiano apposito per bagagli
poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto
frigo - bar
televisione
chiamata per il personale telefonica (o con altro dispositivo) diretta
telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
DOTAZIONI VARIE
Divise per il personale
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta[3] per cento
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune
Servizio garage o parcheggio auto anche in convenzione esterna
Riscaldamento in tutto l'esercizio
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
Accessibilità per persone con disabilità (accesso a livello stradale o facilitato)[4]

[1] A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

[2] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

[3] per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al venti per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al trenta per cento

[4] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

segue Tabella N – pag. 2

Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di persone con disabilità nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236[5]

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

DESCRIZIONE DEI REQUISITI
DOTAZIONI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI
Locali - bagno privati nel cento per cento delle camere e/o unità abitative[6]
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
cestino rifiuti e sacchetti igienici
Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
un accappatoio da bagno a persona
Oggettistica e materiali d'uso per l'igiene della persona
asciugacapelli
DOTAZIONI DELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
lampade o appliques da comodino
cassette di sicurezza
scrittoio
secondo comodino
cestino rifiuti
sgabello o ripiano apposito per bagagli
poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto
frigo - bar
televisione
chiamata per il personale telefonica diretta
telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
DOTAZIONI VARIE
Riscaldamento in tutto l'esercizio
Sala ad uso comune
Arredamento delle unità abitative e della sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

[5] L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

[6] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

TABELLA O (Art. 21, comma 8)

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo già autorizzati e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

SEZIONE 1: strutture già autorizzate

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3,4, 5 stelle e 5 stelle lusso	8	2,70
Camera doppia 1,2,3,4, 5 stelle e 5 stelle lusso	14	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	6	2.70
Bagni privati		2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:
ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;
ml. 2,40 per le cucine e i bagni;
ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE 2: strutture di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3 stelle	8	2,70
Camera singola 4,5 stelle e 5 stelle lusso	9	2,70
Camera doppia 1,2,3 stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5 stelle lusso	16	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	6	2.70
Bagni privati 1,2,3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5 stelle lusso	5	2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:
ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;
ml. 2,40 per le cucine e i bagni;
ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

TABELLA P

(Art. 23, comma 4, art. 24, comma 6, art. 27 comma 7, art. 28, comma 5, art. 29, comma 4, art. 31, comma 12)

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI E ALL'ARIA APERTA

CASE E APPARTAMENTI E COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

CASE PER FERIE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	11	2,70
Camera a tre letti	15	2,70
Camera a quattro letti	18	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

OSTELLI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

segue Tabella P – pag. 2

RIFUGI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

STRUTTURE FISSE DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E CAMPING VILLAGE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

TABELLA Q (Art. 49)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER GLI ALLOGGI DEL PELLEGRINO

1. Nei singoli locali adibiti ad alloggio per la notte deve essere garantito:
   - un volume minimo a posto letto pari a mc 7;
   - altezza minima interna dei locali pari a 2,70 m;
   - adeguata finestra apribile.

2. 1 wc ogni 8 posti letto, 1 doccia ogni 8 posti letto, 1 lavabo ogni 8 posti letto

3. Sistemazione dei locali: letto con coprimaterasso e copricuscino monouso o brandina e coperte a disposizione per i periodi invernali

4. Conformità degli impianti presenti e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti

5. Cassetta medica di pronto soccorso

6. Pulizia quotidiana delle camere

7. Servizio di ricevimento

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione 12 giugno 2024, n. 564, atto consiliare n. 2141 (XI Legislatura);

– assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" il 14 giugno 2024;

– esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

– testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 2 ottobre 2024 con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Mancini per la maggioranza e dal Consigliere Bettarelli per la minoranza (Atto n. 2141/BIS);

– esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 22 ottobre 2024, deliberazione n. 417.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

– La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236), 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95), 18 ottobre 2021, n. 1 (in G.U. 20 ottobre 2021, n. 251), 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22 febbraio 2022, n. 44), 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267) e 26 settembre 2023, n. 1 (in G.U. 7 ottobre 2023, n. 235).
Si riporta il testo dell'art. 117:

«117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

– La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45), 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16) e 15 febbraio 2024, n. 1 (in B.U.R. 16 febbraio 2024, n. 9, E.S.).

Nota all'art. 3, comma 5:

– La legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.", è pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 2009, n. 5.

Note all'art. 4, commi 2 e 4:

– Si riporta il testo degli artt. 11 e 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329):

«Art. 11
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 13
(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

– La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati" (pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36), è stata modificata dalle leggi regionali 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R. 19 dicembre 1986, n. 93, E.S.), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35) e 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91).

Nota all'art. 5, comma 4:

– Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 4 marzo 2005, n. 52.

Note all'art. 14, commi 2 e 3, lett. c):

– La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 dicembre 1991, n. 292.

– Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si vedano le note all'art. 1:

– Il testo dell'art. 43 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 43
Attribuzioni.

1. L'Assemblea legislativa è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. In particolare l'Assemblea:
a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;
b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;
d) delibera gli atti di programmazione;
e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;
i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge nel rispetto del principio della parità di genere;
j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;
k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.».

Nota all'art. 15, comma 1, lett. c):

– La legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", è pubblicata nella G.U. 31 gennaio 2018, n. 25.

Nota all'art. 19, comma 1:

– La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata addotta dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 a New York, è entrata in vigore il 3 maggio 2008 ed è stata ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
Si riporta il testo dell'art. 30:

«Articolo 30

1. Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali. 4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi. 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive

ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.».

– La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2009, n. 61.

Nota all'art. 20, comma 2:

– La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 3 giugno 2021, n. 9 (in B.U.R. 9 giugno 2021, n. 35), 10 dicembre 2021, n. 16 (in B.U.R. 13 dicembre 2021, n. 72, E.S.) e 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52).
Il testo dell'art. 155, comma 4, lett. b) è il seguente:

«Art. 155
Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo.

Omissis.
4. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali:
Omissis.
b) turistico - ricettiva;
Omissis.».

Note all'art. 21, comma 5:

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (pubblicato nella G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262):

«Art. 31
Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.».

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13, recante "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", è pubblicato nella G.U. 6 marzo 2018, n. 54.

Nota all'art. 27, comma 4, lett. a):

– La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", è pubblicata nella G.U. 3 giugno 1985, n. 129.

Note all'art. 30:

– La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 12, recante "Testo unico in materia di agricoltura" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 4 maggio 2016, n. 6 (in B.U.R. 11 maggio 2016, n. 22), 17 maggio 2017, n. 4 (in B.U.R. 24 maggio 2017, n. 21), 26 maggio 2023, n. 6 (in B.U.R. 31 maggio 2023, n. 28), 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52) e 15 ottobre 2024, n. 21 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 ottobre 2024, n. 53).

– Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 20, comma 2.

Nota all'art. 35:

– Si riporta il testo dell'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2023, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2023, n. 293):

«Art. 13-ter.
Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi,
delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di

conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali».
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.».

Note all'art. 36:

– Il testo dell'art. 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" (pubblicata nel S.O n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 16
anche dati di interesse regionale.

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.».

– Si riporta il testo dell'art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151):

«Art. 13-quater.

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati

mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

[5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.]

[6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.]

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Testo applicabile dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

[5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.]

[6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

Note all'art. 38, commi 1 e 2:

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge

24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228) e decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).
Si riporta il testo dell'art. 19:

«Art. 19
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

– Il testo dell'art. 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 20, comma 2), è il seguente:

«Art. 113
Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000, costituiscono il SUAPE, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di SCIA. I comuni possono affidare al SUAPE la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia.
2. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010, ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali o degli enti locali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, esso deve intendersi riferito al SUAPE di cui al presente articolo.
3. Il SUAPE provvede in particolare:
a) alla ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 118, commi 2 e 3, della documentazione ai fini dell'agibilità di cui agli articoli 137 e 138 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché della documentazione inerente i pareri e le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell'articolo 25 della L.R. 8/2011, nonché delle norme comunali di attuazione;
c) alla consegna dei permessi di costruire, della documentazione relativa all'agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. 380/2001;
d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della SCIA o concernente l'agibilità;
e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 115.
4. Ai fini della SCIA e del rilascio del permesso di costruire, nonché anche per gli interventi di attività edilizia libera di cui all'articolo 118, il SUAPE acquisisce, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990:
a) gli atti di assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
b) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);
c) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 42/2004;
d) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;
e) gli atti di assenso in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
f) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché le autorizzazioni di cui alla L.R. 9/1995, in tema di aree naturali protette;
g) la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
h) ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato, che è necessario ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione o certificazione ai sensi di legge;
i) il documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei termini previsti dalla normativa.
5. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una SUC superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la

convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. Il responsabile del SUAPE concorda con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La conferenza può svolgere i suoi lavori anche attraverso strumenti telematici, a distanza e con partecipazione asincrona.

6. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento del SUAPE.

7. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata dei SUAPE, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000.

8. I comuni, attraverso il SUAPE, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 3, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante la pubblicazione delle informazioni in apposita sezione denominata "SUAPE" del proprio sito istituzionale, nonché con l'attivazione di servizi telematici, che consentano a chi vi abbia interesse l'accesso a tutte le possibili informazioni utili disponibili, ai necessari elementi normativi ed allo stato di avanzamento delle pratiche.

9. La Regione mette a disposizione dei comuni, nell'ambito del portale e della banca dati di cui agli articoli 41 e 42 della L.R. 8/2011, i servizi digitali necessari per la gestione dell'identità digitale, la presentazione delle istanze in via telematica, la dematerializzazione dei procedimenti del SUAPE, nonché per la gestione delle conferenze di servizio in via telematica. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per l'attuazione, progressiva, di quanto al presente comma nell'ambito della Community Network regionale di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011.

10. Nei rapporti con il SUAPE, ove l'interessato indichi nell'istanza un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso tale mezzo. Per professionisti ed imprese, obbligati per legge ad avere un indirizzo di PEC, questo potrà essere reperito nell'indice nazionale INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e tutte le comunicazioni impiegheranno tale mezzo anche se non espressamente indicato nella documentazione trasmessa.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai principi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che ulteriori semplificazioni dei procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III della L.R. 8/2011.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269. E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

«Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 40, commi 1 e 2:

– Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

Note all'art. 46, commi 12, 18, 19, 20 e 21:

– Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 ottobre 2005, n. 235.

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 17-ter, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146):

«Art. 17-ter

Omissis.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.».

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per il testo dell'art. 13-ter, comma 11 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, si veda la nota all'art. 35.

Nota all'art. 47, comma 2:

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114):

«Art. 185
Circolazione e sosta delle auto-caravan

Omissis.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
Omissis.».

Note all'art. 48, commi 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13 e 14:

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144):

«Art. 4
Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
[3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno [32] dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.».

– Per il testo dell'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, si veda la nota all'art. 35.

– Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

Note all'art. 49, commi 7, 8 e 9:

– Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

Note all'art. 52, alinea e parte novellistica:

– Il testo vigente degli artt. 139 e 141 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si vedano le note all'art. 30), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 139
Locali per attività agrituristiche.

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
1 bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrituristica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.
2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.
5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Articolo 141
Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori *e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica*.

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole. *È, inoltre, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.*
3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla L.R. n. 13/2013.
6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.
7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.».

– Il testo degli artt. 90, comma 2 e 91, comma 9 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 20, comma 2), è il seguente:

«Art. 90
Realizzazione di nuovi edifici.

Omissis.
2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi

edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono SUC. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.
Omissis.

Art. 91
Interventi relativi agli edifici esistenti.

Omissis.
9. Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui al Titolo VIII della L.R. 12/2015 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8.
Omissis.».

Note all'art. 53:

– Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139), è stato sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
Si riporta il testo dell'art. 6:

«Articolo 6
Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.
2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:
a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;
b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;
o
c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3[15].
Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.».

– Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", è pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.

– Si riporta il testo degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (pubblicato nella G.U. 11 marzo 2021, n. 60):

«Art. 2.
Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;

c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorità competenti garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In particolare, il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2.
5. Il Ministero della salute, è l'autorità unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.
6. Il Ministero della salute, è l'organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sarà destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali tra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.
13. L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio.

Art. 4.
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui al medesimo comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del

regolamento.
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.
3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate, aggiornate secondo necessità, che contengano istruzioni per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al fine di garantirne l'omogeneità e l'efficacia.
4. Le Autorità competenti mettono in atto procedure per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e adottano le azioni correttive in caso di inadeguatezze.
5. Le Autorità competenti elaborano una documentazione scritta del controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato, che può avere anche formato elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa disponibile all'operatore.
6. Le Autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet.
7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, in qualità di autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici. Il Ministero della salute è l'autorità competente a disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza così come previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento.».

Note all'art. 55:

– Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, si vedano le note all'art. 53.

– Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, si vedano le note all'art. 53.

Note all'art. 56:

– Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lett. g) del regolamento del Parlamento Europeo 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, recante "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)" (pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300):

«Articolo 2
Ambito d'applicazione

Omissis.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:
Omissis;
g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:
i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
ii) destinati all'utilizzo nei mangimi;
iii) destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;
Omissis.».

– Il regolamento del Parlamento Europeo 3 ottobre 2002, n. 1774/2002/CE, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" (pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273), è stato abrogato dal regolamento del Parlamento Europeo 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE.

Nota all'art. 58, comma 1:

– Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, si vedano le note all'art. 53.

Nota all'art. 62:

– Per il testo dell'art. 2, comma 2, lett. g) del regolamento del Parlamento Europeo 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, si vedano le note all'art. 56.

Note all'art. 65, commi 1, 2 e 7:

– Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

Note all'art. 66, commi 1 e 2:

– Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 2.

– Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 giugno 2011, n. 129), è stato modificato con: decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (in G.U. 18 maggio 2012, n. 115), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 3 agosto 2015, n. 178), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (in G.U. 6 giugno 2018, n. 129) e legge 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17 gennaio 2022, n. 12).

Nota all'art. 67, commi 6 e 7:

– Si riporta il testo degli artt. 19 e 47 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 66, commi 1 e 2):

«Art. 19
Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 47
Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.».

Note all'art. 68, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 20 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 66, commi 1 e 2):

«Art. 20
Direttore tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.».

– Il decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021, n. 1432, recante "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo", è pubblicato nel sito internet del Ministero del Turismo.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2:

«Articolo 2
(Abilitazione e requisiti)

Omissis.
2. I requisiti soggettivi sono:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Omissis.».

– Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" (pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261):

«Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro

o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.».

Note all'art. 69, commi 4 e 5:

– Per il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 66, commi 1 e 2.

– Per il testo degli artt. 19 e 47 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 67, commi 6 e 7.

Note all'art. 70, commi 1 e 2:

– Per il testo dell'art. 19 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 67, commi 6 e 7.

– La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), 18 aprile 2023, n. 4 (in B.U.R. 26 aprile 2023 , n. 22), 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52), 25 settembre 2024, n. 16 (in S.O n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2024, n. 50), 15 ottobre 2024, n. 21 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 ottobre 2024, n. 53) e 28 ottobre 2024, n. 22 (in attesa di pubblicazione).
Il testo degli artt. 371 e 388 è il seguente:

«Art. 371
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:
a) abbiano la sede legale in un comune della regione;
b) esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 266/1991;
c) risultino in possesso dei requisiti previsti all'articolo 372.
3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.
4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
a) attività sociali;
b) attività sanitarie;
c) attività culturali ed artistiche;
d) attività scientifiche;
e) attività educative;
f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
g) attività turistico-naturali;
h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
i) attività di protezione civile.
5. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.
6. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.».

Art. 388
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:
a) le associazioni a carattere regionale;
b) le associazioni a carattere locale;
c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.
2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.
3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 395 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dal presente testo unico da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.
5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).».

– Per il testo dell'art. 19 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 67, commi 6 e 7.

Note all'art. 71, commi 5 e 12:

– Si riporta il testo dell'art. 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 66, commi 1 e 2):

«Art. 38
Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.».

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

Nota all'art. 72, comma 2:

– La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "Disciplina della professione di guida turistica", è pubblicata nella G.U. 16 dicembre 2023, n. 293.

Nota all'art. 74, comma 1:

– Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'art. 68, comma 2.

Note all'art. 76, comma 5:

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

– Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si vedano le note all'art. 4, commi 2 e 4.

Note all'art. 77, comma 1:

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" (pubblicato nella G.U. 23 marzo 2011, n. 67):

«Art. 4
Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.».

Note all'art. 78, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9:

– La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, recante "Legislazione turistica regionale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 luglio 2017, n. 28), è stata modificata con leggi regionali: 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.UR. 9 agosto 2017, n. 33), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91), 2 agosto 2021, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 4 agosto 2021, n. 48), 2 agosto 2023, n. 9 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 9 agosto 2023, n. 38) e 2 ottobre 2024, n. 18 (in B.U.R. 9 ottobre 2024, n. 51).
Il testo degli att. 3 e 14 è il seguente:

«Art. 3
Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:
a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, anche attraverso i cammini e gli itinerari turistico-culturali di cui all'articolo 11, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
d) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi nonché gli altri accordi e intese di cui all'art. 11;
f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;
g) promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;
h) determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;
i) disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;
l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;
m) realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
n) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;
o) effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni turistiche prive del titolo abilitante;
p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.
2. Le funzioni di cui ai commi 1, lettere o) e p) e 3, lettera a), sono esercitate anche mediante convenzioni con le Province e con i Comuni in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.
3. La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:
a) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;
b) raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
c) professioni turistiche di cui al Titolo V;
d) agenzia di viaggio e turismo di cui al Titolo IV, Capo I;
e) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;
f) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 14 e dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 46.
4. La Giunta regionale adotta direttive e atti di indirizzo al fine di rendere omogenea ed uniforme l'applicazione delle disposizioni in materia di strutture ricettive di cui al Titolo II della presente legge.
5. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.
6. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
7. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Tecnology regionale. Le iniziative delle Autonomie locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.
8. I soggetti pubblici e privati che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e che beneficiano per qualsiasi iniziativa promozionale di risorse erogate dalla Regione devono uniformare la loro azione alle disposizioni della presente legge.

Art. 14
Associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.
2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
3. È istituito l'elenco regionale delle pro-loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.
5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1.».

– La legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18, recante "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 29 dicembre 2023, n. 61.

– Il testo dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (si veda la nota all'art. 3, comma 5), come modificato dalle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 19 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.), 28 giugno 2012, n. 10 (in B.U.R. 29 giugno 2012, n. 28), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), è il seguente:

«Art. 2
Finalità.

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione.
2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:
a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;
b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;
d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;
e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali;
e-bis) [attività di promozione tipiche di film commission].
3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste [5]. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.
4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:
a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;
b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;
c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;
d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;
d-bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;
e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;
f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;
g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;
g-bis) [supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari];
g-ter) [valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del "marchio SEU"];
h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;
i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.».

– Il testo dell'art. 15, comma 1, lett. d) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" (pubblicata nel

S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificata dalle leggi regionali 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), è il seguente:

«Art. 15
Norma finanziaria.

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:
Omissis;
d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:
1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);
Omissis.».

– Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 settembre 2021 (in G.U. 15 settembre 2021, n. 221), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2021 (in G.U. 3 novembre 2021, n. 262), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022 (in G.U. 17 agosto 2022, n. 191) e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2023 (in G.U. 4 agosto 2023, n. 181).
Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1:

«Art. 38
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
Omissis.».

Note all'art. 81, commi da 1 a 18 e 20:

– Il regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2, recante "Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)", è pubblicato nel B.U.R. 5 febbraio 2019, n. 7.

– Per il testo dell'art. 14 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 78, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9.

– Il testo degli artt. 9, comma 1, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, comma 6, 45, comma 4, 46, comma 2, 49, comma 4, e 57, comma 12 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si vedano le note all'art. 78, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9), è il seguente:

«Art. 9
Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
Omissis.

Art. 19
Case e appartamenti per vacanze.

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;
b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

Art. 23
Case religiose di ospitalità.

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 24
Centri soggiorno studi.

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 25
Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 26
Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali,

finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 27
Rifugi escursionistici.

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

Art. 40
Alloggi locati per finalità turistiche.

1. Gli alloggi ad uso turistico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell'articolo 53 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.
3. Chi dà in locazione gli alloggi di cui al comma 1 è soggetto, in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla L.R. n. 15/1983.
5. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2 e le eventuali violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

Art. 41
Agenzie di viaggio e turismo e filiali.

Omissis.
6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

Art. 45

Omissis.
4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.
Omissis.

Art. 46
Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Omissis.
2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.
Omissis.

Art. 49
Professione turistica.

Omissis.
4. Sono istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, gestiti e aggiornati periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale regionale.
Omissis.

Art. 57
Norme transitorie e finali.

Omissis.
12. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2 della L.R. 13/2013, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 20 della presente legge.
Omissis.».

– Il testo dell'art. 39, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante "Testo unico in materia di turismo" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), è il seguente:

«Articolo 39
Commissione per le residenze d'epoca.

[1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.]
Omissis.».

– La deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 100, recante "L.R. n. 8/2017, art. 35, comma 4: approvazione modelli Dettaglio struttura", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 13 febbraio 2019, n. 8.

– Il testo dell'art. 42, comma 5 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), è il seguente:

«Art. 42
Norme finali e transitorie.

Omissis.
5. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 205, comma 1, lettera d) della L.R. 11/2015, per le piscine di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare degli impianti natatori di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.».

– Il regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9, recante "Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), è pubblicato nel B.U.R. 20 giugno 2012, n. 26.

– Per il testo dell'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, si veda la nota all'art. 35.

– La deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2020, n. 372, recante "DGR 618/2019 "Legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 "Legislazione turistica regionale". Attività di contrasto all'abusivismo. - Istituzione del Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche", è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Umbria.

Nota all'art. 83:

– Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, lett. b) della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, recante "Disciplina in materia di polizia locale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11
Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento.

1. I corsi di formazione si distinguono in:
Omissis;
b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale*, anche con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture e attività ricettive, agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo*.

Omissis.

Note all'art. 84:

– Per la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, come abrogata dalla presente legge ad eccezione dell'art. 40, si vedano le note all'art. 78, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9.

– Per il testo dell'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, si veda la nota all'art. 35.

Cristina Clementi - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza